

**STATUTO****Art. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita, per volontà della signora Vera Coghi, in memoria della di lei madre signora Annunziata Gregotti, una Fondazione denominata:

**"FONDAZIONE VERA COGHI"**

A seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro, verrà utilizzata la denominazione **"FONDAZIONE VERA COGHI ETS"**.

**Art. 2 SEDE E DURATA**

La Fondazione ha sede in Mortara, Corso Garibaldi, 28.

La sua durata è a tempo indeterminato. Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito provinciale.

**Art. 3 SCOPO**

**3.1.** La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità di interesse generale così come definite dall'art. 5 del D.Lgs.117/2017 nell'ambito territoriale della Provincia di Pavia, con particolare attenzione al territorio dei Comuni di Mortara e di Castello d'Agogna:

**in via prevalente:**

- promuovere interventi e prestazioni sanitarie unitamente a iniziative nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria;

**in aggiunta allo scopo prevalente** Fondazione potrà inoltre operare nei seguenti settori di interesse generale:

- promuovere **servizi sociali**;
- promuovere **iniziative culturali in ambito letterario e artistico**, organizzando eventi, incontri letterari, mostre **nel Castello Isimbardi di Castello D'Agogna**.
- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- **ricerca scientifica in ambito ambientale** e di particolare interesse sociale;

Le modalità della devoluzione dei fondi saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento interno della Fondazione.

**3.3.** Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e ciò anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore

ed in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali comprese quelle di natura commerciale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

#### **Art. 4 PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE**

**4.1.** Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio, impiegabile per il perseguimento degli scopi e dello svolgimento dell'attività della Fondazione, potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donanti.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il

maggior reddito possibile, compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

**4.2** Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;

c) dai beni mobili ed immobili che, a seguito del riconoscimento, perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;

d) da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici non espressamente destinati a Fondo di Dotazione;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

**4.3** Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del D.Lgs. 3 lu-

glio 2017 n.117.

#### **ART. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO**

Gli esercizi dell'associazione **si chiudono** il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del **bilancio** in conformità alle disposizioni di cui agli **artt.13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117** e alla sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In caso di particolari motivi il termine di approvazione può essere prorogato entro il termine massimo di gg. 180.

**5.2.** Gli utili e avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 6 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

**6.1.** Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Direttivo;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Consultivo.

**6.2.** I componenti degli organi fondazionali devono esser scelti tra cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, dotati di piena capacità civile e di idoneità etica confacente ad un ente senza scopi di lucro.

**6.3.** Non possono ricoprire cariche fondazionali coloro i quali:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) siano stati condannati con sentenza definitiva:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

**6.4.** Il verificarsi delle circostanze sopra indicate comporta la decadenza dalla carica.

#### **Art. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**7.1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di sette, a scelta del Presidente. La composizione sarà la seguente:

a) un membro di diritto, consigliere a vita, nella persona del Presidente, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi; in ca-

so di sua cessazione dalla carica, il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica e durerà in carica per cinque anni. La carica di Presidente può essere rinnovata;

b) da due a sei membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza medica, o di comprovata competenza giuridica, economica e/o aziendale o provenienti dal mondo accademico universitario, interessati o coinvolti nella ricerca scientifica, nel rispetto dei criteri determinati dal regolamento interno della Fondazione.

**7.2.** Salvo quanto previsto al punto **7.1** lettera a), il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni; i singoli consiglieri sono rieleggibili.

In ogni caso di cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, si procede alla loro sostituzione per cooptazione, tra soggetti aventi i requisiti soggettivi di cui all'art. 7.1, da parte del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica. I consiglieri così nominati scadranno con il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Alla scadenza del quinquennio, il Consiglio di Amministrazione in scadenza nominerà i nuovi Consiglieri individuandoli all'interno di una rosa di nominativi indicati dal Presidente, scelti tra soggetti aventi i requisiti soggettivi di cui

all'art. 7.1, in numero doppio dei membri da nominare.

Nell'ipotesi in cui, per morte o dimissioni o per altra causa di cessazione dalla carica degli altri consiglieri, resti solo il Presidente, quest'ultimo avrà la possibilità di nominare i nuovi consiglieri, tra soggetti aventi i requisiti soggettivi di cui all'art. 7.1.

**7.3.** Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso su base annuale, adeguatamente maggiorato per il Presidente ed una medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione dell'organo, nel rispetto dei limiti massimi individuati, nei limiti di legge, con apposito regolamento da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Revisore dei Conti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni connesse alla carica di Consigliere.

**7.4** I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e del regolamento emanato;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

Il regolamento interno della Fondazione potrà stabilire ulteriori cause di esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a

scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

#### **ART. 8 POTERI**

Il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge il Presidente, ad eccezione del primo, nominato nell'atto costitutivo, il Vice Presidente e nomina i membri del Comitato Direttivo;

b) nomina il Revisore dei conti o i membri dell'Organo di Controllo e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico;

c) nomina i componenti del Comitato Consultivo;

d) approva il regolamento interno della Fondazione e le sue eventuali modifiche;

e) stabilisce le direttive e determina il programma di attività della Fondazione, nonché delibera sulle erogazioni della Fondazione;

f) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione, che ne consentano la migliore redditività, nel rispetto della conservazione del suo valore storico e artistico;

g) delibera sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo;

h) delibera il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Comitato Direttivo;

i) redige ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

l) controlla costantemente che l'attività di amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati;

m) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;

n) delibera l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 16;

o) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge.

#### **ART. 9 ADUNANZE**

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, al Revisore e all'organo di Controllo, a mezzo lettera raccomandata, posta PEC

([fondazioneveracoghi@legalmail.it](mailto:fondazioneveracoghi@legalmail.it)) da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi

d'urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente della riunione chiamerà uno dei consiglieri o un terzo a svolgere la funzione di segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 10 COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo, composto da tre membri, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni.

Al Comitato direttivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, i poteri di ordinaria amministrazione.

Le adunanze del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica e nei casi d'urgenza almeno ventiquattr'ore prima mediante telegramma, telefax o posta elettronica.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni dell'organo direttivo possono essere assorbite dal consiglio di amministrazione.

### **Art. 11 IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo;
- coordina l'attività della Fondazione e provvede a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le opportune modifiche;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

### **ART. 12 VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice

Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

### **ART.13 COMITATO CONSULTIVO**

Il Comitato Consultivo è organo consultivo della Fondazione, ed è composto da un numero tre di membri.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, nomina il Comitato Consultivo che sarà composto da tre soggetti, selezionati tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi scientifici e professionali attinenti alle finalità istituzionali della Fondazione, ovvero tra medici che operino nell'ambito territoriale di operatività della Fondazione.

Il Comitato Consultivo svolge attività di consulenza tecnica e scientifica, con il consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione, nella definizione delle eventuali iniziative e attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. Il Comitato Consultivo formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.

I pareri del Comitato Consultivo, ancorché obbligatori, non hanno carattere vincolante per la Fondazione e i suoi organi.

Il Comitato Consultivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favo-

revoles della maggioranza dei presenti.

Il funzionamento e l'operatività del Comitato Consultivo potranno essere disciplinati in dettaglio mediante il Regolamento interno della Fondazione.

**Art. 14: ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI**

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è **obbligatoria** ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

2. La nomina dell'organo di controllo spetta al Consiglio di Amministrazione. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c..

Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere rinominati.

5. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.

6. L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'articolo 30, commi 6,7 e 8, D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di

revisione legale, iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

#### **Art.15 LIBRI VERBALI**

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 **del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117**, La Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I predetti libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **Art. 16 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

In caso di **scioglimento** della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio Statale del registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

**ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI**

**17.1.** Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in tema di fondazioni.

Firmato: MARIA ANGELA ZENONI

LUISA CELLERINO Notaio